

Legge di stabilità per l'anno 2014: tutte le novità in materia di personale

Commi 18, 19 e 20 (Assunzioni per PCM, Ministeri e Agenzia per la coesione territoriale)

Il comma 18 prevede la possibilità di assumere, a tempo indeterminato ed anche oltre gli organici previsti dalla normativa vigente, un contingente di non oltre 120 unità, di personale altamente qualificato, per il rafforzamento delle strutture della Presidenza del consiglio dei ministri, dei ministeri e della Agenzia per la coesione territoriale, con funzioni di coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali europei.

L'autorizzazione ad assumere è subordinata all'esperimento delle preventive, obbligatorie, procedure di mobilità previste dalla nor-

mativa vigente, ed il contingente verrà inquadrato nell'area terza della Presidenza (attuale cat. A, ex art. 6 comma 1 del CCNL 31/7/2009 del personale del comparto della Presidenza del consiglio). Con decreto del Presidente del consiglio sono definiti criteri e modalità per l'attuazione di quanto previsto nella disposizione e la selezione del personale, ai fini dell'assunzione, sarà effettuata dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni. Il personale così assunto potrà svolgere esclusivamente attività riferibili direttamente all'impiego o monitoraggio degli interventi cofinanziati con i fondi europei.

I successivi commi 19 e 20 riguardano il reperimento dei fondi ne-

cessari all'attuazione del comma 18 e l'utilizzo delle risorse a ciò destinate.

Comma 209 (Assunzioni lavoratori socialmente utili, commi da 209 a 214)

Riguarda le convenzioni con lavoratori socialmente utili e stabilisce che con d.p.c.m., da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge, si provvede ad individuare le risorse finanziarie disponibili destinate a favorire le assunzioni a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 4 comma 8 del d.l. n. 101/2013 (l. n. 125/2013 "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni"), dei lavoratori di cui all'art. 2 comma 1 del d.lgs. n. 81/2000 (cioè lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999), di quelli di cui all'art. 3 comma 1 del d.lgs. n. 280 del 1997 (cioè coloro che hanno svolto lavori di pubblica utilità nei settori dei servizi alla persona, della salvaguardia e della cura dell'ambiente e del territorio, dello sviluppo rurale e dell'acquacoltura, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni cultu-



rali), anche se con rapporto a tempo determinato.

Comma 210

Dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità è vietato stipulare nuove convenzioni per l'utilizzazione dei LSU di cui al comma precedente.

Comma 211

Riguarda le risorse finanziarie che verranno assegnate ai comuni che hanno disponibilità di posti in dotazione organica per incentivare l'assunzione, anche part-time, dei soggetti di cui ai commi 209 e 210.

Comma 212

Stabilisce che l'assegnazione delle risorse di cui al comma precedente avverrà con priorità per i comuni che assumano nei limiti delle facoltà assunzionali stabilite dalla normativa vigente. I comuni dovranno preventivamente dimostrare l'effettiva sussistenza di necessità funzionali e organizzative per le assunzioni.

Comma 213

Riguarda l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui all'art. 4 del d.l. n. 101/2013 e modifica il suddetto articolo aggiungendo un ultimo periodo al comma 9 bis.

Comma 214

Riguarda i rapporti di lavoro a tempo determinato dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2 comma 551 della l. 244/2007 (legge finanziaria 2008), finanziati



con le risorse ex art. 41 comma 16 terdecies ultimo periodo del d.l. n. 207/2008 (l. n. 14/2009), che alla scadenza possono essere prorogati, nelle more dell'adozione del decreto di cui al precedente comma 209 e tenuto conto dei vincoli di cui al patto di stabilità.

Comma 257 (Finanziamento università)

Viene incrementato di 150 milioni di euro il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'art. 5 comma 1 lett. a) della legge n. 537/1993, per l'anno 2014.

Commi 268 e 269 (Assunzioni Garante della privacy)

E' prevista la possibilità di incrementare, con ulteriori dodici unità, il ruolo organico del personale dipendente dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, previa contestuale riduzione, per un numero di pari unità,

del contingente non di ruolo e a tempo determinato, di cui al comma 5 dell'art. 156 del d.lgs. n. 196/20013 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Tuttavia, al fine di non disperdere la professionalità acquisita dal personale assunto a tempo determinato, a seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica, e per le finalità di cui sopra, il Garante indice, entro il 31 dicembre 2016, una o più procedure concorsuali per titoli ed esami, per assumere a tempo indeterminato il personale, in servizio presso l'ufficio del Garante stesso, che alla data di pubblicazione del bando abbia maturato almeno tre anni di anzianità con contratto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze del Garante.

Comma 323 (Trasferimento nel ruolo organico della Commissione di garanzia sullo sciope-ro)

Aggiunge, dopo il comma 6, un

comma 6 bis all'art. 12 della legge n. 146/1990 (*Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge*). Il nuovo comma stabilisce che, al fine di garantire la continuità dell'attività della Commissione di garanzia, e nei limiti dei contingenti previsti dal precedente comma 2, il personale di ruolo della pubblica amministrazione, in servizio in posizione di comando presso la Commissione, possa essere trasferito, a domanda, alla Commissione. Il personale trasferito sarà inquadrato nel ruolo organico del personale della Commissione, appositamente istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di appartenenza, nonché con trasferimento delle relative risorse finanziarie. Conseguentemente, il personale in posizione di comando di cui la Commissione potrà avvalersi sarà ridotto di un numero pari alle unità immesse in ruolo.

Comma 437 (Struttura a disposizione del Commissario straordinario per la spending review)

Ai fini dell'attuazione dell'art. 49 bis comma 5 (*Misure per il rafforzamento della spending review*) del d.l. n. 69/2013 (l. n. 98/2013), relativo all'attività del Commissario straordinario, con uno o più

decreti si provvede ad individuare idonee modalità di utilizzo del personale di cui al terzo periodo del comma 1 del medesimo articolo, cioè il personale di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (vedere nota n. 4).

Comma 452 (Indennità di vacanza contrattuale)

L'indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017 sarà quella in godimento al 31 dicembre 2013.

Comma 453 (Proroga del blocco economico dei CCNL del pubblico impiego)

Le procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014, del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, avranno luogo solo per la parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte eco-

nomica. Questo è quanto prevede la norma, modificando l'art. 9 (*Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego*) comma 17 del d.l. n. 78/2010 (*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*, l. n. 122/2010).

Comma 454 (Applicazione del blocco contrattuale e dell'lvac anche al personale convenzionato con il Ssn)

Le disposizioni di cui ai commi 452 e 453 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Comma 455 (Indennità di vacanza contrattuale e contabilità regionale)

Riguarda il calcolo dello accantonamento, cui sono tenute le regioni, ai sensi dell'art. 9 comma 1 del d.l. n. 203/2005 (l. n. 248/2005) che, per il triennio 2015-2017, non deve tenere con-





to dell'indennità di vacanza contrattuale riferita a tale periodo.

Comma 456 (Norme sulle risorse destinate al trattamento accessorio del personale)

Modifica l'art. 9 comma 2 bis del d.l. n. 78/2010 (l. n. 122/2010), prorogando, fino al 31 dicembre 2014, la disposizione che stabilisce che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Al comma 2 bis è stato poi aggiunto il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate per un importo pari

alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo".

Comma 457 (Onorari professionali avvocati amministrazioni pubbliche)

Riguarda gli onorari professionali liquidati ai dipendenti pubblici, incluso il personale della Avvocatura dello Stato, che hanno assistito professionalmente pubbliche amministrazioni in cause conclusesi con sentenze favorevoli. La norma prevede che tali onorari, esclusi per il 50% quelli a carico della controparte, vengano corrisposti dalle amministrazioni nella misura del 75%. Le somme provenienti da tale riduzione di spesa saranno poi versate, annualmente, dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria, ad un apposito capitolo di bilancio dello Stato.

Sono esclusi dal versamento gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, di competenza regionale o delle province

autonome di Trento e Bolzano.

Comma 458 (Passaggi di carriera)

Abroga l'art. 202 (Assegno personale nei passaggi di carriera) del t.u. delle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato di cui al d.p.r. n. 3/1957, ed i commi 57 e 58 dell'art. 3 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica), concernenti il trattamento economico in caso di passaggio di carriera. Stabilisce poi che: *Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, è sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità.*

Comma 459 (Rientro nei ruoli di professori e ricercatori)

In attuazione di quanto previsto dal precedente comma 458 e dall'art. 8 comma 5 della legge n. 370/1999 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica), che detta disposizioni circa il trattamento economico di professori o ricercatori rientrati nei ruoli, le amministrazioni interessate devono adeguare i suddetti trattamenti giuridici ed economici a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

Comma 460 (Assunzioni e turn over)

Modifica alcuni commi dell'art. 66 (Turn over) del d.l. n. 112/2008

(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, l. n. 133/2008):

a) modifica il comma 9 dell'articolo che stabilisce la possibilità, per le amministrazioni di cui all'art. 1 comma 523 della l. n. 296/2006 (vedi nota n. 7), tranne i corpi di polizia ed il corpo nazionale dei vigili del fuoco, di procedere - previo svolgimento delle procedure di mobilità - all'assunzione a tempo indeterminato di contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 50% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. Tale spesa viene ridotta dal 50 al 40%;

b) modifica il comma 13 bis, diminuendo la facoltà di assumere personale a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato, da parte delle università statali, per gli anni successivi al 2016. A tal fine il secondo periodo del

comma viene sostituito dal seguente: *La predetta facoltà è fissata nella misura del 50% negli anni 2014 e 2015, del 60% nell'anno 2016, dell'80% nell'anno 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018.*

c) modifica il comma 14 relativo alle possibilità assunzionali degli enti di ricerca, sostituendo l'ultimo periodo del comma 14 con il seguente: *La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 50% negli anni 2014 e 2015, del 60% nell'anno 2016, nell'80% nell'anno 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018".*

Comma 461 (Mobilità interuniversitaria)

Facilita la mobilità interuniversitaria di professori e ricercatori attraverso lo scambio contestuale di docenti, in possesso della stessa qualifica, tra due sedi universitarie, con l'assenso delle università interessate.

Comma 462 (Assunzioni e turnover)

Modifica la possibilità di assumere - prevista dall'art. 9 del d.l. n. 78/2010 (l. n. 122/2010) - da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1 comma 523 l. n. 296/2006, sostituendo il primo ed il secondo periodo del comma 8 dell'articolo suddetto con i seguenti: *Nell'anno 2016 le amministrazioni di cui all'art. 1 comma 523 della legge 27 dicembre 2006, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura dell'80% nell'anno 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018.* La spesa consentita prima di tale modifica era invece pari a quella relativa al personale cessato nell'anno precedente.

Comma 463 (Dirigenza delle Agenzie fiscali)

Prevede, nell'ambito del processo di riorganizzazione delle Agenzie fiscali, la creazione, con invarianza di spesa, di due posizioni dirigenziali di livello generale presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli con la contestuale soppressione di due posizioni dirigenziali di analogo livello presso l'Agenzia delle entrate. Detta poi norme relative alle conseguenti dotazioni finanziarie e determina che la creazione delle suddette posizioni dirigenziali non ha influenza su quanto previsto dall'art.23 quinquies comma 1



lett. a) del d.l. n. 95/2012 che prevede che per le Agenzie fiscali il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente non può essere superiore ad 1 su 40 ed il rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale non sia superiore ad 1 su 20 per l'Agenzia delle entrate e ad 1 su 15 per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Comma 464 (Assunzioni comparto Sicurezza e Vigili del Fuoco)

Consente, al comparto Sicurezza ed al comparto Vigili del fuoco, di assumere anche in deroga alla normativa vigente.

Comma 471 (Limiti al trattamento massimo retributivo, commi da 471 a 475)

Stabilisce quale è il trattamento economico che deve essere applicato a chiunque riceva retribuzioni o emolumenti a carico delle

finanze pubbliche, in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti o con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 165/2001 incluso il personale di diritto pubblico di cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo. Tale trattamento è quello stabilito dall'art. 23 ter del d.l. n. 201/2011 (l. n.214/2011) in base al quale il limite massimo retributivo non può essere superiore al trattamento economico del Primo Presidente di Corte di Cassazione.

Commi 472 e 473

Chiariscono che il limite massimo retributivo indicato nel comma precedente si applica anche ai componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 165/2001. Ai fini dell'applicazione di tale limite massimo saranno computate in modo cumulativo le somme comunque erogate

all'interessato, a carico di uno o più organismi o amministrazioni, escluse le somme percepite per prestazioni occasionali.

Comma 474

I risparmi derivanti dalla applicazione delle norme precedenti saranno versati, dalle amministrazioni di cui all'art. 23 ter del d.l. 201/2011, (cioè le amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, ma solo quelle statali, come specifica la norma, vedi nota 1) al fondo per l'ammortamento per i titoli di Stato. Per quanto riguarda le altre amministrazioni, resteranno invece acquisite nei rispettivi bilanci.

Comma 475

Le regioni dovranno adeguare i propri ordinamenti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, alle disposizioni di cui ai commi da 471 a 474 e tale adeguamento costituisce - ai sensi della lettera i) dell'art. 2 (*Riduzione dei costi della politica nelle regioni*) del d.l. n. 174/2012 (*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.*) - adempimento necessario per ottenere i trasferimenti erariali previsti dal comma 1 dell'articolo medesimo

Commi 479 e 480 (Indennità e spese personale MAE)

Il primo riduce l'autorizzazione di spesa per le indennità di servizio all'estero dei dipendenti dell'Am-



Ministrazione degli affari esteri, il successivo riduce dal 90% al 50% le spese di viaggio per congedo o ferie dovute, ex art. 181 comma 2 del DPR n. 18/1967 al personale in servizio all'estero dell'Amministrazione medesima.

Comma 482 (Personale civile Nato)

Determina le modalità ed i limiti di assunzione, presso le pubbliche amministrazioni, dei cittadini di cui alla legge n. 98/1971 - cioè del personale civile dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della comunità atlantica, o di quelli dei singoli stati esteri che ne fanno parte - che sia stato licenziato in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi, avvenute entro il 31 dicembre 2012.

Comma 489 (Limiti di cumulo)

Stabilisce che le amministrazioni e gli enti pubblici, compresi nell'elenco Istat di cui all'art. 1 comma 2 l. 196/2009 (vedere nota n. 4), non possano attribuire, a soggetti già titolari di pensioni che siano erogate da gestioni previdenziali pubbliche, trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite di cui all'art. 23 ter comma 1 del d.l. n. 201/2011 (l. n. 214/2011), cioè il trattamento economico del Primo Presidente della Corte di Cassazione.

Comma 529 (Stabilizzazione del

personale a tempo determinato delle Regioni)

Prevede la possibilità che le regioni - che non si trovino in una situazione di eccedenza di personale, sia in rapporto alla dotazione organica complessiva, sia a quella relativa alla categoria/qualifica interessata, e che abbiano supplito alla loro carenza di organico con l'assunzione, tramite concorsi pubblici, di personale a tempo determinato con contratti di lavoro della durata di 36 mesi e oggetto negli ultimi cinque anni di continui rinnovi e proroghe in accordo con le organizzazioni sindacali abilitate - possano procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione a domanda del suddetto personale.

Comma 557 (Limiti alle assunzioni società partecipate)

Sostituisce il comma 2 bis dell'art. 18 del d.l. n. 112/2008 (l. n. 133/2008) con un nuovo comma

in base al quale i divieti o le limitazioni all'assunzione di personale, previsti per le amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, si applichino anche alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società a partecipazione pubblica locale, totale o di controllo, che abbiano determinati requisiti. Altrettanto è previsto per gli obblighi di contenimento degli oneri contrattuali o di natura retributiva.

Comma 558 (Personale enti locali)

Modifica il comma 7 dell'art. 76[9] (*Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio*) del d.l. n. 112/2008 (*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*). Il testo del novellato comma 7 è riportato nella nota n. 9.





to stabiliti dall'ente locale controllante.

Commi da 563 a 56 (Promozione mobilità personale società controllate)

Si tratta di norme volte a promuovere la mobilità di personale tra società controllate, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 (vedi nota n. 1) o dai loro enti strumentali.

Comma 559 (Vincoli assunzionali società in house)

Modifica l'art. 3 bis del d.l. n. 138/2011 (l. n. 148/2011 *Ulteriori*

misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo) stabilendo che anche le società in house sono assoggettate ai vincoli assunzionali e di contenimen-

EMIDIO CECCHETTI

CAMPAGNA DI ADESIONE 2014

FONDAZIONE LOGOS PA



Il network di incontro tra soggetti pubblici, professionisti e cittadini

Scegli la formula di adesione più adatta alle tue esigenze

STANDARD, MAGNUM e PREMIUM



www.logospa.it

Per l'anno in corso la Fondazione Logos PA ha ideato nuove ed interessanti formule di adesione, diversificate e a prezzi competitivi, con offerte innovative, pratiche e di estrema utilità per Enti Locali e professionisti del settore.

Quest'anno, oltre ai servizi base, si aggiungono quelli specifici per enti sotto i 1.000 e 5.000 abitanti. Gli enti aderenti, inoltre, beneficeranno di importanti sconti sulle proposte di assistenza sviluppate dalla struttura in materia di: performance, patrimonio, contabilità, appalti, entrate locali.

Per maggiori informazioni scrivi a info@logospa.it o contatta il numero 06.32110514

Finalmente semplificate le procedure per l'avvio e l'esercizio delle attività turistico-ricettive



La recente pubblicazione della legge regionale 27 novembre 2013, n.8, **“Disposizioni di semplificazione relative alle strutture ricettive. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 13, concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale e 6 agosto 1999, n. 14 concernente l'organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”**, offre lo spunto per ripercorrere brevemente le fasi dell'evoluzione normativa avvenuta in un settore complesso e stratificato qual è quello delle strutture turistico-ricettive.

Senza andare troppo indietro nel tempo, si può ricordare che già nel 2001 il settore del turismo

vantava una “legge quadro”, la **legge 29 marzo 2001, n. 135 “Riforma della legislazione nazionale del turismo”** che, tra le altre disposizioni, sottoponeva al regime autorizzatorio l'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi.

Negli anni subito successivi alla citata legge quadro, con l'interesse del legislatore maggiormente rivolto ai principi di deregolamentazione e semplificazione, entravano in vigore i cosiddetti decreti di liberalizzazione. Tra questi, il “Bersani bis” (**decreto legge 4 luglio 2006, n. 223**) introduceva disposizioni e principi di carattere innovativo fondati sulla liberalizzazione delle attività economiche mediante l'eliminazione di contingen-

ti numerici, distanze e altri elementi di ostacolo al libero dispiegarsi della concorrenza fra le imprese.

In un clima caratterizzato da esigenze di *deregulation* e di snellimento burocratico, appariva comprensibile che anche gli enti territoriali iniziassero a legiferare affinché determinati settori, come quello delle strutture turistico-ricettive (che al momento del “Bersani bis” risultava ancora soggetto ad autorizzazione), potessero trarre benefici da interventi miranti alla semplificazione amministrativa. Con questo spirito, la Regione Lazio pubblicava la **legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, “Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”**. Valutata sul piano pratico, tuttavia, tale legge ha deluso le aspettative di quanti auspicavano l'introduzione di significative azioni di alleggerimento dei vari iter burocratici, in quanto:

- confermava che l'esercizio di tutte e tre le tipologie di attività ricettive, alberghiera, extralberghiera e all'aria aperta, fosse subordinato ad auto-

rizzazione rilasciata dal comune in cui la struttura era ubicata (art. 26);

- rimandava alla pubblicazione di regolamenti di competenza della giunta regionale per la definizione dei diversi livelli di classificazione delle strutture ricettive (art. 25);
- disponeva che i titolari o i gestori delle strutture ricettive dovessero comunicare alla provincia competente, entro il 1° ottobre di ogni anno, i prezzi che sarebbero stati praticati a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo (art. 29).

Nel 2008 la stessa Giunta Regionale del Lazio, in attuazione del menzionato articolo 25 della legge regionale 13/2007, approvava un regolamento per ciascuna tipologia di struttura ricettiva e più precisamente:

1. **il regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 16 "Disciplina delle Strutture Ricettive Extralberghiere",**
2. **il regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 17 "Disciplina delle Strutture Ricettive Alberghiere"**
3. **e il regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18 "Disciplina delle Strutture Ricettive all'aria aperta".**

I tre atti regolamentari, nell'essere vincolati a ribadire quanto disposto dalla legge che andavano a dettagliare e nella fattispecie

l'obbligatorietà della richiesta di autorizzazione per l'esercizio dell'attività, stabilivano ulteriormente che, prima di questa richiesta, i gestori o i titolari fossero tenuti a presentare domanda di classificazione della struttura ricettiva turistica alla provincia competente. Inoltre, sancivano l'obbligo di esporre all'interno delle camere e in prossimità dei locali di ricevimento la tabella con i prezzi applicati.

Provando quindi a sintetizzare in termini di risultati quanto fatto nei primi 10 anni del millennio corrente in tema di semplificazione delle procedure di avvio ed esercizio delle strutture ricettive turistiche, si può affermare che, nonostante un riconosciuto sforzo di produzione normativa ai vari livelli, non si è riusciti nell'impresa di apportare elementi tangibili di miglioramento per un tipo di attività che, nei fatti, continuava ad essere soggetta a richieste di autorizza-

zione e di classificazione, nonché a misure di controllo preventivo delle tariffazioni.

Consapevole della necessità di nuovi interventi di semplificazione e soprattutto con la volontà di allineare la normativa nazionale alle direttive comunitarie in materia di avvio di attività di servizi e relativo esercizio, il legislatore italiano si impegnava nella approvazione del **decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79**, identificato come il "Codice del Turismo", il quale, oltre a rappresentare uno strumento di riordino e sistemazione normativa, si poneva anche come elemento di riferimento per la tutela del turista/consumatore.

Dei numerosi interventi normativi apportati dal Codice del Turismo si ritiene opportuno evidenziare i due che appaiono più rilevanti ai fini della presente analisi.

Il primo è connesso con il ricono-





scimento in capo allo Stato Centrale della competenza legislativa in materia di turismo (art. 1), i cui effetti avrebbero avuto risvolti determinanti sotto il profilo giuridico-normativo come si vedrà più avanti nell'articolo. Il secondo riguarda la possibilità (finalmente) concessa di avvio ed esercizio delle strutture turistico-ricettive attraverso una Segnalazione Certificata d'Inizio Attività (S.C.I.A.) nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (articolo 16).

Nel giro di pochi mesi, entrambi gli interventi venivano di colpo annullati allorché, **con sentenza n. 80 del 2 aprile 2012**, la Corte Costituzionale dichiarava l'incostituzionalità di parte del Codice del Turismo, riscontrando forme di ingerenza del Legislatore nazionale nelle competenze garantite alle Regioni dal titolo V della Costituzione.

In tale contesto, si è dovuto attendere altri due anni affinché la già citata legge regionale 8/2013 andasse a ricomporre un quadro normativo che, malgrado svariati tentativi di sistematizzazione, continuava a permanere in una situazione di antitesi rispetto agli orientamenti legislativi europei incentrati sulla sburocraizzazione e sulla semplificazione amministrativa.

Come indicato nel titolo stesso della legge regionale 8/2013, le semplificazioni sono state apportate modificando la precedente legge regionale 13/2007, in modo particolare attraverso gli articoli 25, 26 e 29. Nello specifico, l'art. 25 prevede ora la facoltà di autocertificazione della classificazione della struttura da presentare per la successiva verifica alla provincia competente per territorio. In base all'art. 26 è invece possibile avviare immediatamente l'attività inviando allo Sportello Unico per

le Attività Produttive (S.U.A.P.) del Comune competente una S.C.I.A. corredata dalla stessa autocertificazione della classificazione inviata alla provincia. L'art. 29, infine, prevede che *"nel rispetto del principio di pubblicità e di trasparenza dei prezzi dei servizi, i titolari o i gestori delle strutture ricettive provvedono ad esporre, in modo ben visibile al pubblico nelle stanze e all'ingresso della struttura, nonché sui siti web e sulle pagine web delle strutture stesse, i prezzi praticati nell'anno di riferimento"*, "cassando" di fatto l'obbligo di comunicazione preventiva dei prezzi.

Riassumendo il tutto, per ottenere il risultato di avviare un'attività di ricezione turistica, da una situazione di partenza in cui era necessario formulare una domanda di autorizzazione all'ufficio comunale competente, previa presentazione di richiesta di classifica-

zione della struttura alla Provincia, è adesso divenuto possibile inviare agli organi preposti degli Enti locali (leggasi S.U.A.P.) una più rapida Segnalazione Certificata di Inizio Attività, accompagnata dalle autocertificazioni previste.

Appare opportuno aggiungere che, congiuntamente al lavoro di perfezionamento normativo e semplificazione del procedimento, la Regione Lazio ha predisposto e messo a disposizione sul proprio sito on-line la modulistica da utilizzare per gli adempimenti riguardanti l'autoclassificazione delle strutture ricettive turistiche e la tabella dei prezzi. Tra i vari *form*, a titolo esemplificativo, si segnalano: il Modello autocertificativo Albergo; il Modello autocertificativo Aria Aperta; il Modello autocertificativo Extralberghiero; il Cartellino Prezzi strutture ricettive

Alberghiero ed Extralberghiero, tabella Prezzi alberghiero, tabella Prezzi Aria Aperta, tabella Prezzi Extralberghiero.

In conclusione, coerentemente con la logica di semplificazione e liberalizzazione generale del settore delle attività produttive perseguita negli ultimi anni, si può affermare che (da pochi mesi nel Lazio) è il titolare/gestore ad avviare la propria attività assumendosene una consapevole responsabilità attraverso autocertificazioni che le autorità competenti potranno verificare con controlli *ex-post*.

È noto che in Italia uno dei principali scogli da superare per chi vuole fare impresa è la burocrazia connessa con gli adempimenti amministrativi previsti, ovvero la montagna di richieste di pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc. che

bisogna formulare prima di poter avviare una qualsiasi attività produttiva/imprenditoriale.

Nel caso specifico delle strutture ricettive turistiche occorre riconoscere che, seppur a fatica, nella Regione Lazio è stato semplificato l'iter di avvio, dando nel contempo il giusto valore al S.U.A.P., quale principale soggetto pubblico-territoriale di riferimento per tutti i procedimenti che abbiano come fine l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi. Ma questa è un'altra storia...

ELVIRA TONTARO



Logos P.A.

Fondazione

NEWSLETTER

Iscriviti su www.logospa.it per ricevere le newsletter informative elaborate dalla Fondazione Logos PA e sarai sempre aggiornato sugli ultimi provvedimenti normativi e giurisprudenziali in materia di bilancio, tributi, personale, contabilità, contratti e servizi pubblici, e molto altro ancora.

Per maggiori informazioni scrivi a info@logospa.it o contatta il numero 06.32110514

Procedure di progressioni verticali non conformi alla normativa e al C.C.N.L.

Il Segretario Comunale segnalava alla procura della Corte dei Conti procedure di verticalizzazione di passaggio di personale dalla categoria D1 a D3 effettuate in difformità dalla legge e del CCNL di riferimento, il P.M. contabile apriva specifica inchiesta, con successivo rinvio a giudizio del Sindaco, della Giunta Comunale, del Nucleo di Valutazione, del segretario comunale e del responsabile del personale.

Sulla questione del danno eraria-

le si è pronunciata la Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia nella sentenza n.9 depositata in data 21/01/2014.

La Giunta Comunale nell'anno 2006 aveva disposto un atto deliberativo avente ad oggetto "Progetto valorizzazione risorse umane-attuazione", che prevedeva "riconfermare la volontà dell'Amministrazione di procedere alla copertura dei posti riclassificati in categoria D/3 -

riconoscimento giuridico- mediante accesso dall'interno (progressione verticale ai sensi dell'art.4 del CCNL del 31.3.1999), con decorrenza dal 1 gennaio 2006", dando atto che "a progressioni verticali avvenute, tutti i posti che si renderanno vacanti saranno automaticamente e contestualmente soppressi", e, nello stesso tempo, "incaricando la Responsabile del Personale, ad attivare e gestire la procedura finalizzata alla copertura dei posti suddetti".

METODOLOGIE PER LO SVILUPPO INTEGRATO DELLA PERFORMANCE, DELLA TRASPARENZA E DELL'ANTICORRUZIONE NELLA PA



La Fondazione Logos PA nell'ambito del controllo di gestione della Performance ha maturato un'esperienza consolidata nel tempo, specializzandosi nel supportare l'ente ad individuare gli obiettivi che si desiderano conseguire in uno specifico intervallo temporale, predisponendo i mezzi necessari quali risorse finanziarie, risorse tecnologiche, umane, oltre che le modalità di azione ed i percorsi gestionali per raggiungere le mete prefissate.

La sfida dell'ultimo decennio per la Pubblica Amministrazione è di applicare in maniera efficace tali modelli di azione alle proprie attività, anche attraverso le indicazioni fornite dal legislatore volte ad un'integrazione del sistema di misurazione e controllo della performance con strumenti e modelli che si prefissano l'obiettivo di garantire la trasparenza e la prevenzione di fenomeni corruttivi che distorcono l'attività pubblica.

A tal fine la Fondazione ha ideato un programma di supporto alle PA per quel che concerne la trasparenza, la prevenzione di fenomeni corruttivi e la performance: un sistema che possiamo definire integrato di pianificazione e controllo.

PROPOSTA SISTEMA INTEGRATO DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO INTERNO DELLA PERFORMANCE

Inoltre, la Fondazione propone un percorso formativo in materia di anticorruzione sviluppato al fine di arricchire gli strumenti operativi in materia di performance.

FORMAZIONE - IL NUOVO APPROCCIO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA: IL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE COME STRUMENTO PER MIGLIORARE PERFORMANCE E TRASPARENZA (L.n. 190/2012)

Per maggiori informazioni scrivi a info@logospa.it o contatta il numero 06.32110514

Inoltre, nel corpo della citata deliberazione, l'ente faceva proprie le risultanze dei verbali di delegazione trattante. A seguito della citata deliberazione il Nucleo di valutazione convalidava il passaggio dalla categoria D1 giuridica alla categoria giuridica D3 di 6 persone, sulla base di alcune schede di valutazione attestanti il raggiungimento del punteggio minimo necessario al passaggio giuridico. Il responsabile del personale, a seguito dell'inoltro di tali schede, con propria determinazione, provvedeva la nuovo riconoscimento giuridico di n.6 dipendenti, di cui 4 avevano già la progressione economica D3 e altri due effettuavano il passaggio dalla categoria giuridica D1 direttamente a D3. Infine, la Giunta Comunale modificava la dotazione organica mediante soppressione di n. 6 posti di categoria D1 e contestuale istituzione di n. 6 nuovi posti di categoria D3. Secondo il P.M. contabile, la procedura di verticalizzazione era avvenuta in assenza di una vera e propria procedura concorsuale aperta all'accesso all'esterno. Inoltre, si evidenziava come il compenso corrisposto ai dipendenti, a seguito dell'acquisizione della superiore posizione giuridica D3, permetteva di liberare risorse, per eguale importo, all'interno del Fondo per le risorse decentrate. Le risorse "liberate" dal fondo venivano, infine, utilizzate per finanziare altri istituti (a cominciare dalle cd progressioni orizzontali), a vantaggio di altri dipendenti comunali, ma in parte anche ad al-



cuni dei soggetti "riqualificati". D'altra parte, a conferma che tale operazione era stata finalizzata a liberare le citate risorse decentrate, emerge dalla dichiarazione contenuta nel verbale della delegazione trattante dove veniva evidenziato che *"...selezioni verticali che permetteranno di liberare risorse utili nel fondo per l'attribuzione di incrementi economici per l'istituto delle progressioni orizzontali"*. In tal modo, gli stessi soggetti verticalizzati avevano modo di fruire di tali risorse additive, effettuando successivamente il passaggio per progressione orizzontale alla categoria D4. Ciò che aveva condotto il comune ad aumentare la propria spesa del personale in modo illegittimo. E' stato preliminarmente evidenziata la mancanza di responsabilità del Nucleo di valutazione essendosi questo limitato al

riconoscimento del nuovo inquadramento giuridico con procedure selettive deciso da altri, e affermando di aver svolto correttamente il proprio compito nel fissare obiettivi, indicatori e pesi sulla cui base sono stati poi valutati i concorrenti. Gli altri convenuti hanno eccepito la prescrizione e, inoltre, la tardività dell'annullamento disposto dall'attuale Giunta Comunale, effettuato nell'anno 2010 a fronte dei rilievi attivati già nell'anno 2009, con la necessaria chiamata in causa della nuova amministrazione per i pagamenti avvenuti nell'anno 2010. Inoltre, veniva evidenziata la mancanza di danno erariale, specie in relazione all'equivalenza tra categoria giuridica ed economica del personale, esattamente pari in termini economici a quanto dagli stessi precedentemente percepito.

Infine, veniva rilevato che tale passaggio comportava una vera e propria valorizzazione del personale permettendo di recuperare la disponibilità del personale a svolgere, i compiti assegnati della Amministrazione e la ultimazione della fase preliminare alla introduzione del controllo di gestione.

In via preliminare il collegio contabile esclude la prescrizione per il periodo successivo al quinquennio dei pagamenti avvenuti fino al mese di ottobre 2010, mentre respinge l'integrazione del contraddittorio con i nuovi amministratori, non ravvisando nella fattispecie all'esame la sussistenza di una ipotesi di litisconsorzio necessario né l'impianto accusatorio e la documentazione allegata consentono di accomunare le posizioni dei precedenti amministratori con quelle degli amministratori attualmente in carica.

In merito alla posta di danno erariale, i giudici contabili evidenziano il passaggio dalla categoria D1

alla categoria D3, quale progressione verticale, effettuata in assenza dei relativi posti in organico, e di una vera e propria procedura selettiva.

Tale procedura è avvenuta in violazione dell'art. 4 CCNL Enti Locali del 31.03.1999 che prevede, ove ricorrano posti vacanti all'interno della dotazione organica, procedure selettive. Tale progressione verticale, infatti, è avvenuta nel mancato rispetto dei presupposti normativi ed ha consentito la "liberazione", all'interno del Fondo di produttività, di risorse destinate a remunerare anche altri istituti, a beneficio di altri dipendenti comunali e di alcuni degli stessi riqualificati cui veniva riconosciuta, oltre al superiore inquadramento giuridico, una ulteriore fascia economica.

Inoltre, tali progressioni venivano effettuate in assenza dei posti vacanti in pianta organica, avvenuta solo successivamente al passaggio dei dipendenti alla ca-

tegoria superiore. In merito alla successiva modifica, rilevano i giudici contabili, la Giunta comunale non ha provveduto a modificare l'assetto della pianta organica dell'ente delineata, ma si è limitata a disporre la soppressione, con effetti differiti al termine della procedura di riqualificazione, dei posti vacanti (che, come evidenziato dalla tabella allegata alla stessa delibera, erano quelli di categoria C). Rileva il collegio contabile giudicante, l'art. 5, comma 7, del D.C.P.M. 15 febbraio 2006, con riguardo ai limiti concernenti la rideterminazione della dotazione organica e le assunzioni a tempo indeterminato. Manca, infine, una procedura selettiva, per avere l'amministrazione esclusivamente ad una mera ri-classificazione di posti. In merito ai rilievi formulati dai convenuti, il collegio contabile rileva quanto segue:

- Sussiste, al contrario di quanto prospettato dai convenuti, il danno erariale quantificato nella differenza tra il compenso spettante alla Cat. D1 e quella spettante alla Cat. D3 giuridica, legato alle maggiori somme indebitamente erogate ai dipendenti sotto forma di salario accessorio e degli oneri riflessi – CPDEL IRAP INAIL INADEL- attinte al Fondo di produttività di cui si è già detto, depurato dai costi ad esso afferenti in relazione ai compensi dei dipendenti promossi (per un costo complessivo, dal 2006 al 2010, di € 121.924,03);



176,56	8,93%	125,33
120,03	3,02%	187,16
181,86	9,40%	128,53
123,23	3,14%	192,46
187,16	9,87%	131,73
126,43	3,26%	197,76
192,46	10,34%	144,55
129,63	3,38%	218,96
197,76	10,81%	147,73
132,83	3,50%	224,26
203,06	11,28%	150,93
136,03	3,62%	229,56
208,36	11,75%	154,13
139,23	3,74%	
213,66	12,22%	
142,43	3,86%	
218,96	12,60%	
145,62	3,98%	

- In merito all'utilità comunque conseguita dalla valorizzazione di tale personale, risulta, al contrario, che gli impiegati promossi hanno continuato a svolgere esattamente le stesse mansioni che svolgevano in precedenza senza aggravio di funzioni e responsabilità.

Il collegio, dopo aver esattamente individuato il danno erariale, condanna i convenuti in base alle seguenti motivazioni:

- Il Sindaco e la Giunta Comunale, in quanto il loro comportamento gravemente colposo, emerge in maniera evidente dalla stessa sequenza degli atti adottati, diretti inequivocabilmente a liberare somme dal fondo di produttività, ponendole a carico del bilancio, con conseguente maggior onere complessivo per l'Ente;
- Il segretario comunale, il cui comportamento è parimenti connotato da grave colpevolezza, in quanto, presente, tra l'altro, alla seduta di giunta comunale nella quale è stata adottata la più volte richiamata deliberazione, non risulta in alcun modo aver fatto rilevare le illegittimità della decisione in corso di adozione, ed il suo conseguente carattere dannoso, come invece sarebbe stato suo dovere, nell'ambito del rapporto di collaborazione con l'Organo politico i cui contenuti sono delineati dalla



consolidata giurisprudenza della Corte dei conti;

- Il responsabile del personale, il quale ha espresso sia il parere di regolarità tecnica in ordine alla deliberazione di Giunta Comunale, adottando successivamente la determinazione, con cui è stata eseguita la delibera stessa, sia in quanto componente della delegazione trattante di parte pubblica che a più riprese aveva esaminato la questione della trasformazione in inquadramento giuridico dello inquadramento economico D3. Anche nei suoi confronti, pertanto, il Collegio ha ritenuto sussistente quella colpa grave che costituisce presupposto per l'affermazione della responsabilità.

Per quanto riguarda il Nucleo di valutazione, il collegio contabile, ritiene che gli stessi non hanno alcuna responsabilità né in meri-

to alla trattativa sindacale ed alla delibera giuntale né riguardo alla scelta delle procedure selettive, decise da altri e non avendo neppure diritto e competenza per contestarle e non applicarle. Gli stessi, essendosi sostanzialmente limitati a prendere atto o, al massimo, ad avallare le scelte dell'Amministrazione, vanno conseguentemente assolti da ogni addebito per assenza della colpa grave.

Le organizzazioni sindacali non chiamate il giudizio, ma pur sempre responsabili di aver fornito appoggio e condiviso il progetto di valorizzazione del citato personale, rappresentano una concausa di danno che permettono al collegio di operare il potere riduttivo della sanzione pari a circa il 26%.

EMIDIO CECCHETTI

Trasparenza, partecipate sotto la lente

E' in via di prossima conclusione il processo di registrazione presso la Corte dei Conti della circolare numero 692 che fa chiarezza in merito agli obblighi di trasparenza per le società partecipate. Uno degli ultimi atti firmati dall'uscente ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione Giampiero D'Alia, fornisce l'interpretazione di uno degli aspetti probabilmente più discussi del D.Lgs 33/13 ovvero l'ambito di applicazione degli obblighi di pubblicazione per le società partecipate degli Enti Locali, le aziende speciali, le fondazioni.

La circolare cerca di colmare il vuoto normativo che ha creato non pochi problemi a questi enti che presentano contemporaneamente caratteristiche di ente pubblico e forma giuridica di diritto privato, e lo fa specificandone l'ambito oggettivo di applicazione: vanno differenziati gli obblighi di trasparenza tra le attività degli enti, che sono validi per quelle svolte nella cura degli interessi pubblici, ed esclusi per le attività di carattere privatistico.

La circolare, poi, chiarisce i contenuti degli obblighi di pubblicazio-

ne destinati alle società partecipate, di fatto ricalcando quelli già presenti nel D.Lgs 33/13, come ad esempio gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi all'organizzazione dell'ente, degli organi di indirizzo politico fino agli obblighi di trasparenza specifici per le aree a più alto rischio di corruzione (appalti, concorsi, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi).

Va tenuto a mente che il D.Lgs. 33/13 si inserisce in un quadro di azioni di riordino della P.A. attuato dal legislatore, con particolare





materia del ciclo di gestione della performance ed il decreto legislativo 118/11 sull'armonizzazione dei sistemi contabili.

Tuttavia le norme citate rivelano la mancanza di specifici interventi che riguardino le società partecipate, parte essenziale della maggioranza delle PA locali; sarebbe dunque opportuno che tale materia non fosse delegata ad atti secondari, quanto piuttosto oggetto di un intervento legislativo finalmente chiaro ed esaustivo.

CHIARA BURGIO

attenzione nei confronti degli Enti Locali, che comprende la L. 190/12 in tema di anticorruzione, il capo secondo del DI 150/09 in

Dal 20 settembre 2013, ogni terzo venerdì del mese, la Fondazione Logos PA ha una pagina dedicata sul quotidiano Italia Oggi, nello speciale inserto dedicato agli EELL. Uno spazio ove sono pubblicati articoli di approfondimento, proposte progettuali e di assistenza nonché convegni e corsi di formazioni promossi dalla struttura.



In virtù di questa collaborazione, i dirigenti ed i responsabili dei servizi degli enti hanno l'opportunità di pubblicare articoli di approfondimento sui temi più attuali ed importanti che coinvolgono l'universo PA ed intervenire sulle questioni più problematiche proponendo, in forza del proprio agire quotidiano, azioni concrete per intervenire su di esse. Questa opportunità rappresenta la naturale evoluzione di quanto già offerto dalla Fondazione con la propria rivista Pubblic@mente a cui aggiunge un rilievo nazionale.

Gli autori:

Roberto Mastrofini, *Presidente Fondazione Logos PA*

Umberto Imperi, *Segretario Comunale per i Comuni di Morlupo,*

Patrizio Belli, *Funzionario Provincia di Roma*

Eugenio Piscino, *Dirigente Affari Generali del Comune di Pomezia*

Massimo Fieramonti, *Project Manager Fondazione Logos PA*

Lara Montefiore, *Project Manager Fondazione Logos PA in ambito ICT per la PA*

Riscritte le procedure di riequilibrio finanziario

E' stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 54 del 6 marzo scorso, il Decreto Legge n. 16/2014 contenente le "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità degli Enti Locali e dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche". All'art. 3 del suddetto decreto, sono contenute le Disposizioni per gli enti locali in difficoltà finanziarie che abbiano fatto ricorso a procedure di risanamento di bilancio. L'articolo va a modificare la precedente disposizione contenuta nel decreto legge 174/2012 che ha inserito, nel Titolo VIII – Enti locali – del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL), l'art. 243-bis. Attraverso questa modifica è stata individuata un'apposita procedura di riequilibrio finanziario pluriennale per gli enti nei quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale contiene misure precise e puntuali necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate. L'adesione alla procedura di riequilibrio è stata significativa, anche se numerose sono state le pronunce negative da parte della Corte dei Conti sui documenti sottoposti al suo controllo. L'iter preventivo a cura del Ministero dell'interno, infatti, è di carattere prettamente istruttorio, non for-



nendo valutazioni di tipo vincolante sull'esito finale degli stessi.

Le misure richieste agli enti sono rivolte principalmente al recupero di una "sana gestione".

All'interno di questo concetto, che tutto può contenere, segnaliamo una particolare attenzione a:

- a) mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno;
- b) presenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- c) presenza di una consistente mole di residui attivi e passivi di difficile esazione. In riferimento a questa procedura, il legislatore è intervenuto con una modifica che agevererà una parte degli enti che, presentato il piano nel 2013,

abbiano ottenuto una pronuncia negativa da parte della Sezione Regionale di riferimento della Corte dei Conti. Gli stessi, infatti, possono riproporre tale istanza entro i 90 giorni successivi alla comunicazione di tale decisione.

Tale facoltà è subordinata all'aver ottenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato. La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal Prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto. Riapertura dei termini, quindi, assai parziale e "discrezionale".



Alcuni grandi Enti potranno beneficiare di una seconda opportunità, utile a condizione che le misure richieste dal Piano siano comunque state attivate. Il timore, per gli altri, è che vengano avviati una mole di ricorsi contro la boc-

ciatura del Piano di riequilibrio. Una modifica, questa, che non ci sembra vada nella direzione di una ricerca di stabilità nella complessa materia della contabilità degli enti locali. Questo quando l'armonizzazione dei sistemi con-

tabili è alle porte: la legge c'è, le eccezioni continuano.

LARA MONTEFIORE

LA NUOVA CONTABILITÀ

IL SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO IL 2014 È L'ULTIMO ANNO DI PROROGA: UTILIZZIAMOLO AL MEGLIO

Il legislatore ha colto l'occasione dell'emanazione del DL 102/2013, avente ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di IMU ... omissis ..." per introdurre alcune novità nell'articolata disciplina della "riforma della contabilità", regolata, per gli enti locali, dal Decreto Legislativo n. 118/2011. E' stata infatti prorogata di un ulteriore anno la sperimentazione del nuovo sistema contabile sia per gli enti già soggetti alla sperimentazione nel biennio 2012-2013 sia per gli enti che intendono accedere al sistema di sperimentazione per l'esercizio finanziario 2014.

Anche gli enti che non hanno aderito alla sperimentazione, possono cogliere questa importante (e ultima) opportunità. La proroga per l'entrata a regime del D.L. 118/2011, infatti, consente di poter lavorare ancora sui due binari paralleli del vecchio e del nuovo schema di bilancio, dedicando la massima attenzione a due delle attività propedeutiche più complesse che dovranno essere affrontate:

- il riaccertamento straordinario dei residui secondo il principio di "scadenza";
- la riclassificazione dei capitoli di bilancio.

Tutta la struttura organizzativa dell'Ente sarà chiamata a collaborare a questa attività, attraverso lo scambio di informazioni e conoscenze proprie di ciascun settore.

LE NOVITÀ DELL'ARCHITETTURA FINANZIARIA



Il cambiamento dell'architettura finanziaria di base comporterà:

- un importante momento di ricodifica delle unità elementari di bilancio da inquadrare nel nuovo modello di rappresentazione dei conti;
- un processo di codifica delle unità elementari finanziarie in riferimento alla necessità di inglobare il nuovo piano dei conti.

Contatta un esperto della Fondazione LOGOS PA al n. 0632110514 o scrivi a info@logospa.it e scopri l'idea progettuale sviluppata a supporto dell'ente



Alcuni grandi Enti potranno beneficiare di una seconda opportunità, utile a condizione che le misure richieste dal Piano siano comunque state attivate. Il timore, per gli altri, è che vengano avviati una mole di ricorsi contro la boc-

ciatura del Piano di riequilibrio. Una modifica, questa, che non ci sembra vada nella direzione di una ricerca di stabilità nella complessa materia della contabilità degli enti locali. Questo quando l'armonizzazione dei sistemi con-

tabili è alle porte: la legge c'è, le eccezioni continuano.

LARA MONTEFIORE

LA NUOVA CONTABILITÀ

IL SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO IL 2014 È L'ULTIMO ANNO DI PROROGA: UTILIZZIAMOLO AL MEGLIO

Il legislatore ha colto l'occasione dell'emanazione del DL 102/2013, avente ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di IMU ... omissis ..." per introdurre alcune novità nell'articolata disciplina della "riforma della contabilità", regolata, per gli enti locali, dal Decreto Legislativo n. 118/2011. E' stata infatti prorogata di un ulteriore anno la sperimentazione del nuovo sistema contabile sia per gli enti già soggetti alla sperimentazione nel biennio 2012-2013 sia per gli enti che intendono accedere al sistema di sperimentazione per l'esercizio finanziario 2014.

Anche gli enti che non hanno aderito alla sperimentazione, possono cogliere questa importante (e ultima) opportunità. La proroga per l'entrata a regime del D.L. 118/2011, infatti, consente di poter lavorare ancora sui due binari paralleli del vecchio e del nuovo schema di bilancio, dedicando la massima attenzione a due delle attività propedeutiche più complesse che dovranno essere affrontate:

- il riaccertamento straordinario dei residui secondo il principio di "scadenza";
- la riclassificazione dei capitoli di bilancio.

Tutta la struttura organizzativa dell'Ente sarà chiamata a collaborare a questa attività, attraverso lo scambio di informazioni e conoscenze proprie di ciascun settore.

LE NOVITÀ DELL'ARCHITETTURA FINANZIARIA



Il cambiamento dell'architettura finanziaria di base comporterà:

- un importante momento di ricodifica delle unità elementari di bilancio da inquadrare nel nuovo modello di rappresentazione dei conti;
- un processo di codifica delle unità elementari finanziarie in riferimento alla necessità di inglobare il nuovo piano dei conti.

Contatta un esperto della Fondazione LOGOS PA al n. 0632110514 o scrivi a info@logospa.it e scopri l'idea progettuale sviluppata a supporto dell'ente